



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento di:

A.S.D. REITCLUB WIPPTAL (codice 3493156) – in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. Armin Hofer per la violazione delle seguenti norme e principi:

- 1) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”* per aver consentito ad un soggetto radiato dalla Federazione di accedere costantemente e liberamente alle strutture della A.S.D. e entrare in contatto con relativi tesserati (anche minorenni) e avere rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero circa le modalità di accesso alle strutture della A.S.D. affiliata;
- 2) l'art. 1, comma 3, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“è altresì sanzionabile [...] ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo”* per aver consentito ad un soggetto radiato dalla Federazione di accedere costantemente e liberamente alle strutture della A.S.D. e entrare in contatto con relativi tesserati (anche minorenni) e avere rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero circa le modalità di accesso alle strutture della A.S.D. affiliata;



3) l'art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia, avendo commesso il fatto con le seguenti circostanze aggravanti: “f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso”, “g) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l'impunità di un altro illecito per aver indebitamente sottratto attrezzature sportive di proprietà di terzi soggetti”, “i) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione” per aver tentato di occultare la propria condotta illecita;

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti” per aver consentito ad un soggetto radiato dalla Federazione di accedere costantemente e liberamente alle strutture della A.S.D. e entrare in contatto con relativi tesserati (anche minorenni) e avere rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero circa le modalità di accesso alle strutture della A.S.D. affiliata;

5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva” per aver consentito ad un soggetto radiato dalla Federazione di accedere costantemente e liberamente alle strutture della A.S.D. ed entrare in contatto con relativi tesserati (anche minorenni) e avere rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero circa le modalità di accesso alle strutture della A.S.D. affiliata;

- **Samanta Passaro (tessera Fise n. FISE4482/V)**

- **S. O. (tessera Fise n. XXX)**

- **S.D. (tessera Fise n. XXX)**

- **J.R. (tessera Fise n. XXX)**

- **S.O. (tessera Fise XXX)**

- **M.M. (tessera Fise n. XXX)**



per violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che “*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*” per aver omesso di segnalare la condotta illecita della A.S.D. REITCLUB WIPPTAL;

2) art. 3.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che “*gli Ufficiali di Gara, i Componenti degli Organi federali, chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione, cariche e incarichi sociali negli Enti Affiliati o Aggregati e tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato all’Ufficio del Procuratore Federale e/o alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Quest’ultima informerà immediatamente il predetto Procuratore della ricevuta segnalazione*” per aver omesso di segnalare la condotta illecita della A.S.D. REITCLUB WIPPTAL;

3) l’art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia, avendo commesso il fatto con le seguenti circostanze aggravanti: “*f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso*”, “*g) aver commesso l’illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l’impunità di un altro illecito per aver indebitamente sottratto attrezzature sportive di proprietà di terzi soggetti*”, per aver tentato di occultare la propria condotta illecita e la condotta illecita A.S.D. REITCLUB WIPPTAL.

PREMESSO CHE:

- con atto di incolpazione del 4 aprile 2022 la Procura Federale deferiva le Sigg.re Samanta Passaro, S.O., S.D., J.R., S.H., M.M. nonché l’A.S.D. REITCLUB WIPPTAL – in persona del proprio legale rappresentante *p.t.*, sig. Armin Hofer;
- il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell’art. 47 R.D.G. FISE, l’udienza di trattazione per la data del 26 maggio 2022, disponendone la comunicazione ai Deferiti ed alla Procura Federale;



-
- la Deferita S.O. si costituiva tempestivamente con memoria difensiva a firma dell'Avv. Rampelotto chiedendo in via pregiudiziale di rito e preliminarmente una declaratoria di nullità, improcedibilità, inammissibilità del procedimento; nel merito il proscioglimento ed in via subordinata l'applicazione del minimo della sanzione;
 - i Sigg.ri H.H., S.H., M.M. si costituivano tempestivamente con memoria difensiva a firma dell'Avv. Garrone chiedendo in via pregiudiziale di rito e preliminarmente una declaratoria di nullità, improcedibilità, inammissibilità del procedimento e nel merito il proscioglimento in via principale, mentre in via subordinata l'applicazione del minimo della sanzione;
 - le Deferite Samanta Passaro, S.D., J.R. venivano dichiarate contumaci;
 - all'udienza del 26 maggio 2022 il Tribunale, verificata la regolarità degli atti procedurali, invitava le parti a concludere, autorizzandole a depositare una memoria senza ulteriore contraddittorio e si riservava.
 - nelle richieste conclusive tempestivamente depositate la Procura chiedeva:
 - ° per A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, in via principale, la revoca dell'affiliazione *ex art.* 6.1 n. XIII RdG FISE, in via subordinata, la sospensione *ex art.* 6.1 n. IV, V, VIII e XI RdG FISE per n. 10 (dieci) anni oltre l'ammenda *ex art.* 6.1 n. III RdG FISE nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ovvero ogni altra sanzione ritenuta di giustizia;
 - ° quanto ai tesserati Samantha Passaro, S.O., S.D., J.R., S.H. e M.M., la sospensione *ex art.* 6.1 n. IV, V, VIII e XI RdG FISE per n. 8 (otto) mesi oltre l'ammenda *ex art.* 6.1 n. III RdG FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), ovvero ogni altra sanzione ritenuta di giustizia.

La Difesa concludeva chiedendo in via pregiudiziale di rito e preliminarmente una declaratoria di nullità, improcedibilità, inammissibilità del procedimento e nel merito il proscioglimento in via principale, in subordine l'applicazione del minimo della sanzione.

MOTIVI

L'odierno procedimento nasce in data 21 gennaio 2022 da una segnalazione, corredata di video, con la quale si chiedeva di valutare l'eventuale rilevanza disciplinare in ordine alla frequentazione delle



strutture afferenti alla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL da parte del sig. Karl Wechselberger, soggetto radiato dalla Federazione con decisione del Tribunale federale n. 36/16 poi confermata dalla Corte federale d'Appello con decisione n. 14/16.

L'Ufficio di Procura effettuava una corposa attività istruttoria assumendo, in primo luogo, tutta la corrispondenza intercorsa tra la Fise e l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, procedendo a numerose audizioni sia di soggetti indagati sia di persone informate sui fatti, acquisendo elementi di riscontro dai profili social delle persone coinvolte nonché dalla documentazione anagrafica degli equidi e depositata presso la Federazione.

In via preliminare.

a) Sulla eccezione di indeterminatezza del fatto contestato e sulla denunciata carenza di riferimenti temporali.

La Difesa ritiene che, nell'atto di deferimento prodromico al presente giudizio, così come nel precedente atto di intenzione di deferimento, è del tutto assente il primo requisito previsto dall'art. 63, comma 5, R.D.G e, cioè, la descrizione dei fatti. La Procura, difatti, si sarebbe limitata a descrivere la fattispecie contestata (direttamente) all'associazione sportiva e (indirettamente, per omessa denuncia) alle tesserate: *“per aver consentito ad un soggetto radiato dalla Federazione di accedere costantemente e liberamente alle strutture della A.S.D. e entrare in contatto con relativi tesserati (anche minorenni) ..”*. Pertanto, la mancanza degli elementi che circostanziano il fatto, primo fra tutti il dato temporale, comprometterebbe insanabilmente il diritto di difesa.

L'eccezione, inoltre, stando alle argomentazioni difensive, sarebbe dirimente anche rispetto all'unico illecito disciplinare contestato alle tesserate ovvero di aver omesso di segnalare la condotta illecita della A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, poiché *“non avrebbe ad oggetto un fatto preciso, determinato, circostanziato”*.

Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia carente di fondamento.

Le contestazioni mosse, difatti, risultano sufficientemente circostanziate ed assicurano il pieno esercizio del diritto di difesa, come facilmente ricavabile dalla semplice lettura dell'addebito che individua con precisione la condotta oggetto del procedimento disciplinare.



Peraltro, ogni elemento ulteriore rispetto alla descrizione delle condotte contenuta in modo chiaro nell'atto di incolpazione è comunque rinvenibile negli atti da tempo a disposizione dei deferiti; atti che, essendo, appunto, a loro conoscenza, integrano la contestazione stessa rendendola oltremodo completa.

Sul punto la giurisprudenza citata dalla Difesa risulta inconferente, non solo perché richiama un principio proprio del processo penale (come noto, eccentrico rispetto alla struttura del procedimento disciplinare) ma anche perché proprio in quella sentenza la Corte testualmente statuisce che «...*ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati*» (Cass. Pen., sez. III, n. 22434/13). Del resto, il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa». Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell'imputazione «*essendo necessario che l'indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (cfr. Cassazione, sez. VI penale, 8 novembre 1995, n. 618)*».

Dunque, pur volendo accedere alla offerta interpretativa della menzionata sezione penale della Corte di Cassazione, la descrizione del fatto addebitato appare esente da patologie, consentendo un pieno esercizio del diritto di difesa.

Non solo.

Il Tribunale ritiene, poi, che le risultanze probatorie e le motivazioni a supporto delle contestazioni (punti d, e, f e g) che hanno condotto l'Organo inquirente della FISE a promuovere l'azione disciplinare, contribuiscano ad ulteriormente delineare il fatto addebitato e ad assicurare un compiuto espletamento del diritto di difesa.

In particolare, difatti, nell'atto di incolpazione pervenuto a questo Tribunale si specifica che «...*è risultato confermato che l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL – in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. Armin Hofer – ha consciamente consentito che un soggetto radiato dalla Federazione, peraltro per condotte gravi a danno di minorenni e condannato per i medesimi fatti anche presso le ordinarie sedi giudiziarie, potesse costantemente e liberamente – in spregio alla sanzione federale inflittagli – accedere nelle strutture della A.S.D.*



Federazione Italiana Sport Equestri

affiliata ed entrare in contatto con relativi tesserati, anche minorenni; ciò a dispetto di quanto dichiarato dalla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL – con allegati - relativamente alla ‘compartimentazione’ nell’utilizzazione degli impianti sia con riguardo ai relativi accessi sia in relazione alla asserita ‘separazione’ tra la parte ‘privata’ e quella ricompresa nel centro affiliato. Invero, le dichiarazioni rilasciate dai soggetti auditi nonché la documentazione acquisita dimostrano, contrariamente da quanto dichiarato, la totale promiscuità nell’utilizzo delle strutture afferenti alla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL da parte del sig. Karl Wechselberger e degli altri tesserati; a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate dalla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL circa la prospettata compartimentazione dell’utilizzo delle strutture – con indicazione degli allegati – configurano (...) un palese tentativo di occultare la propria condotta illecita integrando così sia una aggravante della condotta di cui al precedente punto sia un autonomo illecito disciplinare; a ciò si aggiunga che le tesserate sig.re Samanta Passaro, S.O., J.R., S.D., S.H. e M.M. hanno, con il proprio comportamento, tentato di occultare la condotta illecita posta in essere dalla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, comunque omettendo di segnalare la predetta A.S.D. L’esame congiunto dei video allegati alla Segnalazione e i passaporti identificativi degli equidi “XXX” dimostra inequivocabilmente come le predette tesserate fossero simultaneamente in campo con il sig. Karl Wechselberger. Gli equidi ritratti nei video allegati alla Segnalazione presentano, invero, delle caratteristiche (c.d. ‘segni identificativi’ che vengono utilizzati anche nella prassi veterinaria, quali ‘liste’, ‘balzane’ e ‘accenni di balzane’) perfettamente compatibili con quelli indicati nei relativi passaporti identificativi e, più in dettaglio, nella pagina del c.d. ‘pupazzetto’. Tanto, risulta peraltro chiaramente confermato dall’audizione della sig.ra Isabel Kofler...”.

Le condotte disciplinarmente rilevanti sono pertanto ben descritte e circostanziate.

La Difesa contesta, altresì, che “in tutti gli atti provenienti dalla Procura non vi è alcun riferimento temporale capace di collocare l’asserito illecito nel tempo”.

Neanche detto rilievo coglie nel segno.

I documenti costituenti il fascicolo investigativo hanno, difatti, un contenuto che certamente richiama un momento storico ben circoscritto.

Tutte le audizioni effettuate contengono, difatti, riferimenti temporali più che sufficienti per perimetrare le condotte contestate.



Federazione Italiana Sport Equestri

Le persone ascoltate non solo riconoscono i luoghi ma collocano nel tempo la loro frequentazione dell'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL.

La tesserata M.M., ad esempio, afferma: “*montò presso l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL dall'aprile 2021 (...) riconosco la struttura, è il maneggio coperto della A.S.D. REITCLUB WIPPTAL*”. Ed ancora S.O. sentita il 4 febbraio 2022, dichiara: “*.montò presso l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL da circa un anno.... riconosco la struttura, è il maneggio coperto della A.S.D. REITCLUB WIPPTAL*”.

L'eccezione quindi deve essere rigettata.

b) Sulla provenienza anonima della segnalazione.

La Difesa sostiene che il procedimento prenda il via da una segnalazione anonima in violazione dell'art. 63 R.D.G., a mente del quale l'azione non può essere comunque esercitata sulla base di sole denunce anonime.

La Difesa asserisce, altresì, che la Procura, anziché prendere posizione rispetto ad uno scritto definito estorsivo, si è limitata a dargli per scontata la fondatezza senza effettuare ulteriori indagini e, ancor prima, senza cercare di appurare la fonte della segnalazione.

Infine, ritiene che il carattere anonimo della denuncia non avrebbe dovuto nemmeno consentire l'attivazione del procedimento disciplinare, a fronte della violazione del già richiamato art. 63 R.D.G. che ha codificato il principio, peraltro unanime nella giustizia sportiva, secondo cui intanto può acquisirsi la notizia di un illecito sportivo mediante “denuncia” in ordine alla quale avviare legittimamente le indagini, in quanto “il denunciante” risulti compiutamente identificato.

Anche tale eccezione non può essere condivisa.

Trascurando, per le ragioni già esposte in precedenza, il richiamo difensivo alla giurisprudenza penale, occorre considerare l'art. 44, comma 1, C.G.S. – pedissequamente replicato nel vigente Regolamento di Giustizia FISE – che prevede che “*l'azione (del Procuratore federale n.d.r.) non può essere intrapresa sulla base di sole denunce anonime*”.

La *littera legis* è chiara, ergo la *ratio* della norma è quella di impedire il promovimento dell'azione disciplinare sulla base *solo* di una segnalazione anonima.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il deferimento, pertanto, è del tutto legittimo allorché, pur prendendo le mosse da una segnalazione anonima, l'organo investigativo svolga attività di indagine le cui risultanze – addirittura al netto di quanto contenuto nella denuncia anonima - portano poi all'esercizio dell'azione disciplinare.

In tema, si rammenti la pronuncia n. 83/21 del Collegio di Garanzia nella quale si è statuito che *«se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta. Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, procedendo all'attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute»*.

Da tanto deriva che l'eccezione non può trovare accoglimento.

c) Sulla carenza del vincolo affiliativo / tesseramento.

La Difesa sostiene altresì che, analizzando i video contenuti nella segnalazione, si ricava che le riprese riportano le date del 7 ed 8 gennaio 2021.

Si tratterebbe di date nelle quali l'ASD incolpata non era affiliata alla Fise e, pertanto, non potrebbe rispondere degli illeciti contestati dal momento che la prima richiesta di affiliazione alla Fise risale all'8 aprile 2021.

Identica sarebbe la situazione relativamente alle tesserate O. e M. e, a supporto di tanto la difesa richiama quanto scritto dal Procuratore nella propria istanza di revoca del provvedimento cautelare richiesto, laddove asserisce che l'associazione sportiva *“...non ha provveduto a rinnovare la propria affiliazione alla FISE per l'anno 2022 e, pertanto, l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL non potrebbe essere destinataria di un provvedimento cautelare di sospensione dell'affiliazione essendo carente il vincolo affiliativo e, dunque, la necessaria legittimazione passiva”*.

Il Tribunale ritiene il rilievo infondato sia rispetto alla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL sia rispetto alle due tesserate citate.

Inconferente appare l'argomentazione difensiva che poggia sui contenuti della revoca della istanza cautelare, formulata a febbraio 2022 a causa del mancato rinnovo dell'affiliazione, per



ricollegarla alla contestazione degli illeciti in costanza di vincolo affiliativo nel corso dell'anno precedente.

Quanto al resto, invece, senza dubbio alcuno la data stampigliata sui file video non può essere indicativa del tempo di effettuazione delle riprese perché potrebbe essere stata causata da un errato settaggio del dispositivo.

Ad avviso del Tribunale, difatti, sono altri gli elementi che depongono a favore di una datazione successiva dei video.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle dichiarazioni delle persone ascoltate.

La minore M.M., sentita il 4 febbraio 2022, dichiara di montare “*presso l’A.S.D. WHIPTAL dall’aprile 2021*”.

La data che compare nel video che la ritrae e nel quale la stessa si riconosce, pertanto, non è attendibile.

Certamente si tratta di un video risalente almeno ad aprile 21, come dichiarato dalla ragazza.

Tanto, inoltre, anche a voler trascurare quanto correttamente osservato dalla Procura che, con riferimento alle caratteristiche ambientali dei luoghi ripresi, ritiene che non vi sia compatibilità tra la luce particolarmente forte e non artificiale dei video e l'orario (le 16.08) riportato nei video datati 8 gennaio 2021, giorno in cui il sole è tramontato alle 16.36.

Dunque, elementi di natura testimoniale e documentale depongono per l'inaffidabilità della data che compare nei video.

d) Sulla inutilizzabilità dei video.

La Difesa sostiene che i video utilizzati per la contestazione delle condotte disciplinarmente rilevanti costituiscano corpo del reato commesso dal soggetto autore della segnalazione che si sarebbe abusivamente introdotto nella proprietà privata in cui si trova il maneggio ed avrebbe violato la *privacy* dei soggetti ripresi, alcuni dei quali minorenni.

Tanto, inoltre, sarebbe in linea con quanto sostenuto dalla Corte federale d'Appello Fise (decisione assunta in data 08.03.2022) laddove afferma che “...*la semplicità delle forme di acquisizione dei mezzi probatori che contraddistingue il processo sportivo, non può comunque prescindere da un attento*



vaglio sull'autenticità del mezzo di prova; anche il Collegio di garanzia, con la decisione n. 89/19 parla di necessità di rigore”.

Solo, pertanto, nel caso in cui i video provenissero dall'autorità giudiziaria, stando alle argomentazioni difensive, potrebbero essere utilizzati, derivando da ciò la presunzione *iuris tantum* di conformità.

In primo luogo, proprio con riferimento a detta ultima considerazione, occorre rilevare come la Corte Federale d'appello Fise, nella citata pronuncia, faccia riferimento non a file video inutilizzabili perché non provenienti dall'Autorità giudiziaria bensì a dichiarazioni testimoniali prodotte nel procedimento innanzi al Tribunale federale tramite *“due distinte immagini fotografiche di fogli manoscritti e sottoscritti solo nell'ultima pagina”* rispetto ai quali, inoltre, *“non è dato comprendere davanti a chi siano state rese e in quale circostanza o se le stesse dichiaranti siano state avvertite dell'uso processuale che se ne sarebbe fatto e dell'importanza delle affermazioni rese”*.

Il richiamo difensivo, pertanto, non è conferente.

Il Tribunale, difatti, condividendo le argomentazioni della Procura, rileva che *“...per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”* e, senza dubbio alcuno, la disposizione di riferimento è l'art. 2712 c.c. a norma del quale *“le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”*.

Nella fattispecie al vaglio non può certamente ritenersi ricorrente la preclusione di cui all'art. 2712 c.c.

La Suprema Corte, del resto, sul punto è granitica laddove, proprio con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2712 specifica che il *«disconoscimento»* che fa perdere la qualità di prova... deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” e proseguendo asserisce che si tratta di un disconoscimento che, comunque, *“... non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”* (ex multis, Cass. civ. n. 3122/2015, Cass. civ. n.13519/2022)”.



Il Tribunale, pertanto, in adesione a tale ultima impostazione della Suprema Corte, prescindendo dalla assimilabilità di quanto dedotto dalla difesa ad un vero e proprio disconoscimento, non può non tenere conto degli ulteriori elementi di prova emersi nel corso delle indagini.

Nel merito.

Con riferimento alla posizione di A.S.D. REITCLUB WIPPTAL – in persona del proprio legale rappresentante *p.t.*, sig. Armin Hofer - si rappresenta quanto segue.

Occorre sin da subito chiarire che, con riferimento ai luoghi, l'ASD nella affiliazione 2021 aveva in uso il campo coperto e quello scoperto.

Poiché gli illeciti sarebbero avvenuti nel campo coperto nel corso della prima affiliazione, il Tribunale ritiene di poter superare tutte le eventuali eccezioni sollevate in relazione ai luoghi in cui gli illeciti si sarebbero consumati (si fa specifico riferimento a quanto asserito dalla difesa laddove non ritiene compresa nelle strutture dell'ASD il campo coperto).

In particolare, difatti, nell'ambito delle difese degli Incolpati, si assume che le contestazioni elevate dall'Ufficio del Procuratore federale sarebbero prive di fondamento in quanto, a ben vedere, le strutture su cui insiste l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL sarebbero state, in sede di affiliazione, idoneamente 'compartimentate' per evitarne l'uso promiscuo con il sig. Karl Welchesberger.

Purtuttavia, tale assunto si appalesa non corrispondente alla realtà emersa in sede di indagini.

Avendo riguardo alla documentazione depositata emerge come il c.d. "*maneggio coperto*" non era oggetto di comodato solo a far data dal 15 giugno 2021 (cfr. contratto di comodato del 15 giugno 2021 depositato presso la Fise).

Cionondimeno tutti i soggetti ascoltati (tesserati presso la predetta A.S.D.) confermano di utilizzarlo abitualmente.

Inoltre, quand'anche la predetta struttura non fosse stata (contrattualmente e sulla base dei documenti depositati in Fise) riferibile alla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, quest'ultima non ha efficacemente vigilato – o, meglio dire, ha tollerato – sul relativo utilizzo promiscuo con il sig. Karl Welchselberger.



E, del resto, forse una compartimentazione è stata effettuata solo sulla carta nel tentativo di occultare la commissione di un illecito.

L'accesso al campo coperto, escluso nel rinnovo dell'affiliazione dagli impianti in uso alla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, è ad oggi libero.

Sul punto la tesserata S.O. afferma, in sede di audizione, di montare da circa un anno presso l'Asd che ha *"come sue strutture un campo all'aperto e una scuderia... c'è anche un campo coperto"*. Anche la deferita M.M., ascoltata il 4 febbraio 2022, dichiara di montare dall'aprile 2021 presso l'ASD incolpata e afferma: *"...riconosco la struttura, è il maneggio coperto della A.S.D. REITCLUB WIPPTAL... uso il maneggio coperto generalmente il mercoledì e il sabato di ogni settimana"*.

Ancora sul punto la sig.ra Elisabetta Ticcò, sentita come persona informata, afferma che: *"...l'entrata è comune sia per il centro affiliato che per quello privato; ADR: gli impianti e in specie i campi (quello coperto e quello all'aperto) sono vicinissimi tra loro; ADR: anche le scuderie, per quanto mi ricordo, sono molto vicine tra loro..."* e poi con riferimento ai video nn. 3 e 4 la teste afferma *"...la corporatura e la capigliatura sono effettivamente riconducibili al sig. WECHSELBERGER KARL"*. Anche la sig.ra Kofler rende in fase di indagini dichiarazioni importanti laddove precisa che *"... alla prima affiliazione alla FISE – quella per cui mi sono occupata io di predisporre i documenti – erano comprese la scuderia di sopra, il campo fuori e il campo coperto...l'accesso al campo coperto era libero..."*, affermando, poi, alla visione del video n. 3 che *"...anche se la qualità del video non è buona, riconosco WECHSELBERGER KARL sul grigio...ho riconosciuto altresì gli equidi "Gida Flora Van Burenfeld" e "Clapton B"..."*.

Tanto, a parere del Tribunale, pur essendo sufficiente a riconoscere la responsabilità disciplinare della ASD, non esaurisce gli elementi a carico.

Di particolare rilievo, difatti, sono i dati emersi con riferimento a J.R.; S.D: e K.U..

Nella valutazione dell'ulteriore compendio è utile partire dalle dichiarazioni di quest'ultimo, istruttore federale sia presso il circolo Vallarso Bressanone sia presso l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL. Egli non solo dichiara di conoscere il Sig. Karl Wechselberger ma, davanti alla visione dei video nn. 1 e 2, ammette di riconoscere sé stesso e la struttura.



Egli in particolare afferma “...si sono io...si è il maneggio coperto...” mentre davanti al video n. 3 dichiara che “...sul grigio c'è Wechselberger Karl”.

Quanto dichiarato dal Sig. U. deve essere letto in combinato con quanto affermato dalla sig.ra J.R. e con quanto emerge dalle acquisizioni fotografiche derivanti dai profili facebook sia della sig.ra R. sia della sig.ra D..

La sig.ra R., difatti, alla visione del video n. 3 risponde che «non si vede se sono proprio io ma può essere... riconosco la struttura, è il maneggio coperto che ogni tanto utilizziamo...riconosco l'altra amazzone: è S.L.».

Anche con riferimento al video n. 4 Julia Ralser risponde allo stesso modo non riconoscendo, tuttavia, l'amazzone presente insieme a lei.

Le dichiarazioni della ragazza assumono la necessaria pregnanza se poste in relazione con le acquisizioni fotografiche tratte dai profili *facebook* sia della stessa J.R: sia della sig.ra S.D..

Dall'esame morfologico degli equidi di proprietà delle ragazze (XXX ed XXX), descritti dalle stesse, si evince come siano proprio quelli ritratti nel video.

In particolare, nei video nn. 3 e 4 si vedono un cavallo baio con quattro accenni di balzane su tutte e quattro le zampe e un cavallo grigio chiaro, stessi segni riscontrabili dalla visione dei contenuti fotografici estratti dai profili Facebook delle sig.re J.R: e S.D..

Rilevanti da tal punto di vista sono anche le dichiarazioni della sig.ra Isabel Kofler che da gennaio 2022 ha deciso di dimettersi dalla carica sociale che ricopriva nell'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL.

Ella, ascoltata dalla Procura, afferma che: “quando WECHSELBERGER KARL è uscito di prigione, mi ha detto che non potevo più gestire la scuderia. Quando sono entrata a far parte dell'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, avevo dei progetti. Volevo far crescere la scuderia; ADR: WECHSELBERGER KARL mi ha detto che voleva gestire direttamente l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL”.

Anche con riferimento alla posizione di Samanta Passaro non v'è dubbio alcuno. L'indagata, difatti, afferma di riconoscere sé stessa e la presenza di Wechselberger è chiara. Sulla posizione di M.M., nel verbale del 04 febbraio 2022, la deferita dichiara: «monto presso l'A.S.D. WHIPTAL dall'aprile 2021» e nei video allegati alla segnalazione è



identificabile, anche per il tramite del raffronto con il passaporto dell'equide Dumbas Zurie H, la predetta minore.

La stessa viene riconosciuta dal sig. Uberegger, proprio nel verbale dell'11 febbraio 2022 che afferma: *“si, è il maneggio coperto; quella ritratta nel video dovrebbe essere M.M.. L'altra ad avere un cavallo grigio è D.S. ma non può essere lei perché il suo cavallo è vecchio e non fa più lezione con me”*.

L'esame congiunto dei video allegati alla segnalazione e i passaporti identificativi degli equidi “Isti”, “Hopebe”, “Clapton B”, “Gida Flora Van Berenfel” e “Dumba's Zurie H” dimostra inequivocabilmente come le predette tesserate, unitamente a Sandra Hofer, proprietaria di Clapton B, fossero simultaneamente in campo con il sig. Karl Wechselberger.

Gli equidi ritratti nei video allegati alla segnalazione presentano, invero, delle caratteristiche (c.d. ‘segni identificativi’ che vengono utilizzati anche nella prassi veterinaria, quali ‘liste’, ‘balzane’ e ‘accenni di balzane’) perfettamente compatibili con quelli indicati nei relativi passaporti identificativi e, più in dettaglio, nella pagina del c.d. ‘pupazzetto’.

Da tanto deriva, per quello che è l'esame delle evidenze investigative, che l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL ha consentito al sig. Karl Wechselberger, non solo condannato per fatti di reato ai danni di minori dalle relative sedi giudiziarie ma anche radiato con decisione definitiva dagli organi di giustizia, di accedere agli spazi del centro affiliato, di esercitare attività sportiva e di entrare in contatto con soggetti minorenni.

Questo Tribunale ritiene, altresì, di particolare gravità che l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, avendo ripetutamente consentito al soggetto radiato di frequentare la propria struttura, in tempi diversi e nonostante l'invito inviato da Fise nell'agosto 2021, abbia dimostrato una totale indifferenza verso gli obblighi discendenti dallo status di affiliato alla Federazione. Provata è, altresì, la responsabilità delle tesserate sig.re Samanta Passaro (la quale risulta già essere stata destinataria di ulteriore sanzione disciplinare nell'ambito del procedimento n. 21/19 R.G.T. per cui si ritiene di applicare una sanzione maggiore), S.O., J.R., S.D., S.H. e M.M. che, individuate nel campo coperto insieme al sig. Karl Wechselberger, hanno cercato di occultare la condotta illecita posta in essere dalla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL, comunque omettendo di segnalare la predetta A.S.D.



Federazione Italiana Sport Equestri

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

- alla A.S.D. REITCLUB WIPPTAL (codice 3493156) la sospensione dell'affiliazione *ex art.* 6.1 n. XII R.D.G. FISE per n. 3 (tre) anni oltre l'ammenda *ex art.* 6.1 n. III R.D.G. per euro 5.000 (cinquemila);

alle tesserate:

- Samanta Passaro (tessera Fise n. FISE4482/IV) la sospensione *ex art.* 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 8 (otto) mesi oltre l'ammenda *ex art.* 6.1 n. III R.D.G. FISE nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00);
- S.O. (tessera Fise n. XXX),
- S.D. (tessera Fise n. XXX),
- J.R. (tessera Fise n. XXX),
- S.H. (tessera Fise XXX),
- M.M. (tessera Fise n. XXX)

la sospensione *ex art.* 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 6 (sei) mesi oltre l'ammenda *ex art.* 6.1 n. III R.D.G. FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 25 giugno 2022

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti